

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 15-426

Ordinanza del TAR Piemonte n. 845 del 16/10/2019. Modifica DGR n. 5-42 del 05/07/2019 di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2019/2020 e delle relative istruzioni operative supplementari.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Vista la DGR n. 5-42 del 05/07/2019 con cui si approvava il calendario venatorio per la stagione 2019/2020 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B);

preso atto del ricorso avanti al Tar Piemonte proposto dalla L.A.C. (Lega per l'abolizione della caccia) e da altri soggetti per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della medesima DGR nelle parti in cui condizionava l'annotazione dei capi abbattuti al loro recupero (Allegato B punto 1.7 DGR n. 5-42 citata), prevedeva l'esonero per le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e faunistico-venatorie (AFV) dall'obbligo di annotare sul tesserino le specie oggetto di incentivazione faunistica, gli ungulati e la tipica fauna alpina (Allegato B, punto 2.2) nonché disciplinava l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue ai confini delle aree protette (Allegato B, punto 5.1);

preso atto dell'Ordinanza del TAR Piemonte n. 845 del 16/10/2019 con la quale il Tribunale amministrativo, a parziale accoglimento della richiesta istanza cautelare, ha sospeso l'efficacia del calendario venatorio impugnato limitatamente ai punti delle citate Istruzioni operative supplementari (Allegato B) che non prevedevano che l'annotazione dei capi abbattuti dovesse avvenire, così come stabilito dall'art. 12, comma 12 bis della L. 157/1992, "*subito dopo l'abbattimento*";

ritenuto pertanto necessario, al fine di ottemperare ai rilievi formulati dal Giudice amministrativo di modificare la sopra ricordata deliberazione n. 5-42 del 05/07/2019, prevedendo, in particolare:

- di sostituire il punto 1.7 dell'Allegato B *Istruzioni operative supplementari* della DGR n. 5-42 del 05/07/2019 come segue: "1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica abbattuti. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.";

- di sostituire il punto 2.4 dell'Allegato B *Istruzioni operative supplementari* della DGR n. 5-42 del 05/07/2019 come segue: "2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati". La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;

dato atto che si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

per quanto sopra premesso e considerato;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di sostituire in ottemperanza all'Ordinanza del TAR 845/2019 il punto 1.7 dell'Allegato B *Istruzioni operative supplementari* della DGR n. 5-42 del 05/07/2019 come segue: "1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica abbattuti. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.";
- di sostituire il punto 2.4 dell'Allegato B *Istruzioni operative supplementari* della DGR n. 5-42 del 05/07/2019 come segue: "2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati". La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)